

**DELIBERA N. 27/2023**

**[REDACTED] / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)  
(GU14/543811/2022)**

**Il Corecom Campania**

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 04/05/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” e ss.mm.;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 08/08/2022 acquisita con protocollo n. 0241876 del 08/08/2022;

**Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;**

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante dopo aver depositato in piattaforma il testo dei vari DCPM che vietavano l’apertura al pubblico dell’esercizio commerciale e dopo aver comunicato all’operatore di sospendere temporaneamente il servizio offerto da Sky ha proposto lo storno degli insoluti, oltre ad un indennizzo totale di € 150,00.

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore SKY propone lo storno integrale dell'insoluto di € 687,00 ma non accetta la corresponsione dell'indennizzo di € 150,00 , richiesto dall'istante.

## **3. Motivazione della decisione**

Sulla base dell'istruttoria svolta e degli atti depositati, risulta accoglibile la richiesta dell'istante dello storno integrale dell'insoluto pari ad euro 687,00, in quanto è stata vietata l'apertura al pubblico dell'esercizio commerciale in argomento; invece, alcun indennizzo può essere riconosciuto all'istante, perché la fattispecie in argomento non è tipizzata in una specifica previsione normativa di cui al Regolamento Indennizzi, previsto dall'Allegato A della vigente Delibera Agcom n. 347/18/Cons;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**1.** L'operatore SKY Italia S.r.l. è tenuto, per le motivazioni di cui in premessa, in parziale accoglimento dell'istanza dell'8 agosto 2022, a procedere allo storno integrale dell'insoluto pari ad euro 687,00 (seicentoottantasette,00), nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto. Ogni altra richiesta è rigettata per le motivazioni di cui in premessa.

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso atto.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato  
F.to Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente  
F.to Dott. Alfredo Aurilio